

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5446

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(TERZI DI SANT'AGATA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(SEVERINO DI BENEDETTO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(PASSERA)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(BALDUZZI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(PROFUMO)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(ORNAGHI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(FORNERO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012

Presentato il 14 settembre 2012

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge ha per oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Scopo e portata del provvedimento

Le esposizioni gestite dal Bureau International des Expositions (BIE) sono esposizioni internazionali di natura non commerciale, organizzate ufficialmente da uno Stato, e prevedono la partecipazione, in qualità di partecipanti ufficiali, di Paesi e Organizzazioni internazionali intergovernative e, come partecipanti non ufficiali, di entità pubbliche e private, nazionali e internazionali.

L'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'edizione 2015, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928, così come modificata, e dai Regolamenti BIE, è tenuta pertanto a creare una serie di meccanismi volti a facilitare la partecipazione dei partecipanti ufficiali e non ufficiali e garantire loro una serie di privilegi ed esenzioni, *condicio sine qua non* per garantire il successo e il prestigio dell'Expo Milano 2015.

A tal fine, nel *Dossier* di registrazione, trasmesso nell'aprile 2010 dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri al Segretario generale del BIE, l'Italia si è impegnata a procedere alla stipulazione di un « accordo di sede » tra il Governo italiano e il BIE (come nel caso dell'esposizione di Saragozza 2008).

Le disposizioni inserite nel testo dell'Accordo trovano quindi fondamento in impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1928, in impegni assunti dall'Italia con il *Dossier* di registrazione approvato dal BIE nel corso della 148^a Assemblea generale del 23 novembre 2010 e nella prassi adottata dai Paesi ospitanti nelle precedenti esposizioni universali.

Illustrazione dell'articolato

L'ambito dell'Accordo di sede riguarda, in primo luogo, i privilegi e le agevolazioni da accordare al personale permanente dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti dei Governi o delle Organizzazioni internazionali intergovernative che intendano partecipare all'esposizione (Commissari generali delle Sezioni dei partecipanti ufficiali), al personale accreditato presso le singole Sezioni, ai familiari a carico e al personale dipendente al seguito.

L'Accordo copre anche i privilegi e le agevolazioni che l'Italia intende concedere ai soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione (partecipanti non ufficiali). Ciò alla luce della crescente importanza e ruolo che vanno assumendo nelle Expo i cosiddetti partecipanti non ufficiali, ossia il settore privato e la società civile.

L'Accordo prevede, infine, agevolazioni per la società di gestione Expo 2015 Spa (Organizzatore) per ottimizzare le risorse finanziarie messe a sua disposizione da parte del Governo e degli altri azionisti (comune di Milano, regione Lombardia, provincia di Milano e camera di commercio di Milano).

Nello specifico l'Accordo prevede:

articolo 6, comma 1: concessione gratuita del visto rilasciato in favore del personale delle Sezioni, laddove per « Sezione » si intende « Paese o Organizzazione internazionale intergovernativa » e laddove per « personale delle Sezioni » si intende « il Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione »;

articolo 6, comma 2: il Cerimoniale diplomatico del Ministero degli affari esteri rilascia una carta d'identità, che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, al personale delle Sezioni di cui sopra e al suo stretto nucleo familiare;

articolo 7: assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo Milano 2015 e per il periodo gennaio 2013-marzo 2016;

articolo 10, comma 1: esenzione dall'imposta sui redditi delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i Commissariati generali di Sezione, limitatamente alle attività istituzionali (e non commerciali) poste in essere nell'ambito dell'Esposizione universale;

articolo 10, comma 2: esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati appartenenti ai Commissariati generali di Sezione situati all'interno dell'area destinata all'Esposizione;

articolo 10, comma 3: esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali;

articolo 10, comma 5: non imponibilità, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, territorialmente rilevanti in Italia, correlate all'Esposizione ed ef-

fettuate nei confronti dei Commissariati generali di Sezione oppure nei confronti della società Expo 2015 SpA, nel caso in cui la società agisca per conto dei predetti soggetti;

articolo 10, comma 6: esenzione dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale consumato all'interno dei padiglioni, a favore dei Commissariati generali di Sezione, ovvero dell'Organizzatore, qualora erogatori di servizi;

articolo 10, comma 9: esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli, nonché esenzione dalle accise sui carburanti degli autoveicoli (massimo due) del Commissariato generale di Sezione, nel limite di 1.200 litri per semestre;

articolo 11: assoggettamento del personale delle Sezioni al regime previdenziale al quale è già iscritto;

articolo 12: esenzione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali o per conto di essi in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione;

articolo 13: riconoscimento delle patenti di guida;

articolo 14: frequenza del sistema scolastico nazionale: accoglimento di un minimo flusso di studenti da parte delle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente;

articolo 16, comma 1: esenzione da IRES e IRAP per i partecipanti non ufficiali, nell'ambito delle loro attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo;

articolo 16, comma 2: esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati pos-

seduti dai partecipanti non ufficiali situati all'interno dell'area destinata all'Esposizione;

articolo 16, comma 3: esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali degli atti, delle transazioni e delle operazioni finanziarie relativi ai fabbricati dei partecipanti non ufficiali, utilizzati ai fini della partecipazione all'Expo Milano 2015;

articolo 18: applicazione unicamente al personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere delle disposizioni di cui all'articolo 12;

articolo 19, comma 4: esenzione dall'IRES per i contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici all'Organizzatore;

articolo 19, comma 5: riduzione a favore dell'Organizzatore dei prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari;

articolo 19, comma 6: esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, per atti e transazioni concernenti terreni e fabbricati necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo;

articolo 20, comma 1: estensione delle agevolazioni fiscali riconosciute all'Organizzatore dallo Stato ospitante, dalle regioni e dagli enti locali al proprietario delle aree al verificarsi dei presupposti impositivi dei tributi di competenza;

articolo 21: creazione di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015 senza comportare oneri per lo Stato;

articoli 23 e 24: per la soluzione delle controversie è prevista una clausola arbitrale sulla base delle disposizioni di cui alla Convenzione di Parigi del 1928 ovvero un arbitrato previsto dagli atti del BIE.

Tenuto conto della portata e dell'onerosità delle misure che l'Accordo introduce, quest'ultimo entrerà in vigore previa legge di autorizzazione alla ratifica, secondo quanto previsto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso, la sua applicazione sarà strettamente legata allo svolgimento dell'Expo Milano 2015 e i suoi effetti limitati pertanto temporalmente.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni).

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per la facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

Gli articoli dell'Accordo che possono comportare effetti di gettito sono i seguenti:

- **Art. 6, comma 1:** concessione gratuita del visto rilasciato in favore del personale delle Sezioni, laddove per "Sezione" si intende "Paese o organizzazione internazionale intergovernativa" e laddove per "personale delle Sezioni" si intende "il Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione". Considerata la sfera soggettiva di applicazione, la concessione gratuita del visto è già una facoltà attribuita al MAE e la norma non ha quindi carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente.
- **Art. 6, comma 2:** il Cerimoniale Diplomatico del MAE rilascia una carta d'identità, che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, al personale delle Sezioni di cui sopra e al suo stretto nucleo familiare.

Sulla base della normativa italiana vigente, i permessi di soggiorno che riguardano il personale delle Sezioni, circa 5.000 persone, potrebbero essere o di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno (80 euro), ovvero superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni (100 euro).

Si stima pertanto un mancato introito tra i 400.000 ed i 500.000 euro, pari ad una media di circa 450.000 euro.

n° permessi di soggiorno	durata breve (80 euro)	durata media (100 euro)
5.000	400.000 euro	500.000 euro

Si ipotizza che la stima del mancato introito di circa 450.000 euro sia così ripartito:

2014 (30%)	2015 (70%)
135.000 euro	315.000 euro

- **Art. 7:** assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo Milano 2015 e per il periodo gennaio 2013 – marzo 2016.



Il Ministero dello sviluppo economico è in grado di assegnare in tempi congrui le frequenze necessarie, anche di intesa con il Ministero della difesa che gestisce parte delle frequenze nelle gamme interessate, avvalendosi delle risorse organiche e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato.

La norma riguarda l'uso delle frequenze radiomobili per il periodo compreso tra gennaio 2013 e marzo 2016 ai fini della sicurezza nell'ambito dell'Evento.

Le richieste di autorizzazioni temporanee ad uso privato di dette frequenze non supereranno la seguente previsione:

2013	2014	2015	2016
12 mesi	6 mesi + 6 mesi	12 mesi	3 mesi
4 frequenze	4 frequenze + 12 frequenze	12 frequenze	4 frequenze

È una norma che non comporta oneri a carico delle finanze dello Stato ovvero minori entrate. Le esenzioni per i Partecipanti Ufficiali ricadono sulle risorse preordinate dell'Organizzatore di cui all'art. 14 del Decreto Legge n. 112 del 2008 per il funzionamento di Expo Milano 2015.

- **Art. 10, comma 1, e art. 16, comma 1:** esenzione da IRES e IRAP per i Commissariati Generali di Sezione e per i Partecipanti Non Ufficiali, limitatamente alle attività istituzionali (e non commerciali) poste in essere nell'ambito dell'Esposizione Universale. In via generale, si rileva come l'esenzione in questione sia limitata alle attività istituzionali (non commerciali) e per un periodo di tempo limitato, poste in essere da soggetti senza stabile organizzazione (e non residenti, nel caso dei PNU). Si ritiene, pertanto, che la proposta in parola non sia suscettibile di generare effetti negativi in termini di riduzione di gettito, ma, al massimo, possa configurarsi come rinuncia a maggior gettito.
- **Art. 10, comma 2, e art. 16, comma 2:** esenzione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria (ove applicabile) per i fabbricati appartenenti ai Commissariati Generali di Sezione e dai Partecipanti Non Ufficiali situati all'interno dell'area destinata all'Esposizione. L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli in esame riguarda i fabbricati posseduti rispettivamente dai Commissariati Generali di Sezione e dai Partecipanti Non Ufficiali. Trattasi, in particolare, dei padiglioni che verranno costruiti all'interno dell'area destinata all'Esposizione dai Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali, una parte dei quali verrà poi assegnata, al termine della manifestazione, all'Organizzatore dell'evento. Al riguardo, si evidenzia che le suddette disposizioni possano configurarsi come rinuncia a maggior gettito.
- Parimenti, per quanto riguarda l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati Generali di Sezione e ai Partecipanti Non Ufficiali per il perseguimento dei propri fini



istituzionali non commerciali (**art. 10, comma 3, e art. 16, comma 3**), si ritiene che la stessa si configuri come una rinuncia a maggior gettito.

- Per quanto riguarda la non imponibilità ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) degli acquisti e delle importazioni di beni e degli acquisti di servizi (**art. 10, comma 5**) da parte del Commissariato Generale, nonché l'esenzione delle accise sull'energia elettrica e gas naturale (**art. 10, comma 6**), si ritiene che la disposizione possa configurarsi come rinuncia a maggior gettito.
- **Art. 10, comma 9**: esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli, nonché esenzione dalle accise sui carburanti degli autoveicoli (massimo due) del Commissariato Generale di Sezione, nel limite di 1200 litri per semestre. Anche in questo caso, si ritiene che la presente agevolazioni si possa configurare come una rinuncia a maggior gettito.
- **Art. 12**: esenzione per il Personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati Generali o per conto di essi in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione.

In via generale, si rileva che gli emolumenti spettanti al personale delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali dovrebbero essere non imponibili in Italia per effetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e/o per effetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. Ne consegue, pertanto, che l'agevolazione in parola non dovrebbe comportare effetti negativi di gettito per l'Erario sotto forma di riduzione di gettito, trattandosi, al massimo, se e nella misura in cui - in virtù del coordinato disposto della Convenzione di Vienna e delle convenzioni contro le doppie imposizioni - una parte di tali redditi fosse imponibile in Italia, di rinuncia a maggiore gettito.

- **Art. 14**: frequenza sistema scolastico nazionale: accoglimento di un minimo flusso di studenti da parte delle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.
- **Art. 18**: applicazione unicamente al personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere delle disposizioni di cui all'art. 12. Sulla base delle considerazioni sopra riportate per il Personale delle Sezioni, si conferma l'indicazione di rinuncia a maggiore gettito anche per il personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere.
- **Art. 19, comma 4, e art. 20, comma 1**: esenzione IRES dei contributi erogati da Stato ed Enti pubblici all'Organizzatore e al Proprietario. In via generale, si evidenzia che la normativa in parola, in quanto specifica e finalizzata ad agevolare il formarsi dell'evento espositivo, già sconti in Bilancio - sotto forma di maggiori oneri per la PA - quanto stanziato (erogato o ancora da erogare) a titolo di contributo a favore dell'Organizzatore e del Proprietario. La prevista esenzione ai fini IRES, pertanto, si configurerebbe piuttosto come rinuncia a maggiore gettito in quanto non previsto nelle previsioni.
- **Art. 19, co. 5**: riduzione a favore dell'Organizzatore dei prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari. La norma prevede a favore dell'Organizzatore una

riduzione non inferiore ai due terzi della misura ordinariamente prevista sui prelievi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame possa configurarsi come rinuncia a maggior gettito.

- **Art. 19, comma 6:** esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, per atti e transazioni inerenti terreni e fabbricati necessari all'Organizzatore e al Proprietario (**art. 20, comma 1**) per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. Si ritiene che detta disposizione possa configurarsi come rinuncia a maggior gettito.
- **Art. 21:** creazione di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015 è una norma a carattere programmatica che quando verrà applicata autorizzerà le amministrazioni interessate, nazionali e territoriali, ad una loro eventuale partecipazione senza comportare oneri per lo Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

- 8 AGO. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'Edizione 2015, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928, e successive modificazioni, e dai Regolamenti del Bureau International des Expositions (BIE), ha inteso predisporre con la stipula del presente Accordo una serie di meccanismi volti a facilitare la partecipazione dei partecipanti ufficiali (ossia dei rappresentanti dei Governi o delle Organizzazioni internazionali intergovernative, che prenderanno parte all'evento, del personale accreditato presso le singole Sezioni, dei familiari a carico e del personale dipendente al seguito) nonché di quelli non ufficiali (soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione ossia settore privato e società civile) e garantire loro una serie di agevolazioni ed esenzioni, *condicio sine qua non* per garantire il successo e il prestigio dell'Esposizione universale di Milano del 2015. L'Accordo prevede, infine, agevolazioni anche per la società di gestione Expo 2015 SpA (Organizzatore) per ottimizzare le risorse finanziarie messe a sua disposizione da parte del Governo e degli altri azionisti (comune di Milano, regione Lombardia, provincia di Milano e camera di commercio di Milano).

La stipula dell'Accordo trae, quindi, origine dagli impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1928, ed è coerente con gli impegni assunti dall'Italia con il *Dossier* di registrazione approvato dal BIE nel corso della 148^a Assemblea generale del 23 novembre 2010.

La necessità della ratifica dell'Accordo previa legge di autorizzazione da parte del Parlamento discende dall'articolo 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito:

dalla Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893;

dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687; dal Protocollo del 16 novembre 1966 e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314, che hanno apportato modifiche alla predetta Convenzione;

dal decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, recante « Disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 » (articolo 14), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, n. 277, recante « Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 », e successive modificazioni;

dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese », convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Pur non apportando all'ordinamento giuridico modifiche di carattere permanente, l'Accordo introduce una serie di agevolazioni ed esenzioni limitate temporalmente, che rimarranno in vigore per otto mesi successivi alla chiusura dell'Expo Milano 2015 (ovvero fino al 30 giugno 2016, ad eccezione del paragrafo 6 dell'articolo 19 che rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2017), nei confronti dei partecipanti ufficiali, di quelli non ufficiali, nonché della società di gestione Expo 2015 SpA, che spaziano dalle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno a quelle relative ad imposte e tributi (IRES, IRAP, IMU, IVA, Imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali ed accise), per l'analitica disamina delle quali si rimanda alla relazione tecnico-finanziaria.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non risultano elementi di incompatibilità con tali principi.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'articolo 16 della Convenzione di Parigi del 1928 e l'allegato, relativo alle « Norme doganali per l'importazione di articoli dei partecipanti alle esposizioni internazionali », obbligano i Paesi che organizzano tali esposizioni a consentire l'ammissione temporanea di beni da parte dei partecipanti a dette esposizioni (ovvero l'importazione temporanea esente da dazi, imposte e restrizioni, ferma restando la riesportazione). A tal proposito, va rilevato che il regime di ammissione temporanea, così come disciplinato dalla normativa doganale dell'Unione europea (articoli 137-144 del Codice doganale comunitario), è pienamente compatibile con le disposizioni della Convenzione di Parigi.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di successivi atti normativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito:

dalla Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893;

dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687; dal Protocollo del 16 novembre 1966 e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314, che hanno apportato modifiche alla predetta Convenzione;

dal decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, recante « Disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 » (articolo 14), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, n. 277, recante « Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 », e successive modificazioni;

dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento », convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese », convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

L'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'Edizione 2015, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928, e successive modificazioni, e dai Regolamenti del Bureau International des Expositions (BIE), ha inteso predisporre con la stipula del presente Accordo una serie di meccanismi volti a facilitare la partecipazione dei partecipanti ufficiali nonché di quelli non ufficiali e garantire loro una serie di agevolazioni ed esenzioni, *condicio sine qua non* per garantire il successo e il prestigio dell'Esposizione universale di Milano del 2015.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile all'Esposizione universale di Milano 2015, il Governo italiano si è impegnato nel *Dossier* di registrazione, trasmesso nell'aprile 2010 al Segretariato Generale del Bureau International des Expositions, a procedere alla sottoscrizione di un « Accordo di sede » tra l'Italia e il BIE (analogamente a quanto fatto dalla Spagna nel caso dell'Expo di Saragozza 2008).

Le disposizioni inserite nel testo dell'Accordo traggono quindi origine da impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1928, da impegni assunti dall'Italia con il *Dossier* di registrazione, approvato dal BIE nel corso della 148^a Assemblea generale del 23 novembre 2010, e dalla prassi posta in essere dai Paesi ospitanti nelle precedenti esposizioni universali.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno di verificarne il grado di raggiungimento.

Pur non apportando all'ordinamento giuridico modifiche di carattere permanente, l'Accordo introduce una serie di agevolazioni ed esenzioni limitate temporalmente, che rimarranno in vigore per otto mesi successivi alla chiusura dell'Expo Milano 2015 (ovvero fino al 30 giugno 2016, ad eccezione del paragrafo 6 dell'articolo 19 che rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2017), nei confronti dei partecipanti ufficiali, di quelli non ufficiali, nonché della società di gestione Expo 2015 SpA, che spaziano dalle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno a quelle relative ad imposte e tributi (IRES, IRAP, IMU, IVA, imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e accise), per l'analitica disamina delle quali si rimanda alla relazione tecnico-finanziaria. Gli indicatori per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno il numero effettivo dei partecipanti ufficiali e di quelli non ufficiali, nonché il gradimento espresso da entrambe le tipologie di partecipanti sulle misure introdotte dall'Accordo per facilitarne la partecipazione (a tal proposito, i dati sull'Expo di Shanghai 2010 costituiranno i più immediati riferimenti disponibili).

E) Indicazione dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare delle misure introdotte con l'Accordo saranno: i partecipanti ufficiali (ossia i rappresentanti dei Governi o delle Organizzazioni internazionali intergovernative, che prenderanno parte all'evento, il personale accreditato presso le singole Sezioni, i familiari a carico e il personale dipendente al seguito) e i partecipanti non ufficiali (soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione ossia settore privato e società civile). L'Accordo prevede, infine,

agevolazioni anche per la società di gestione Expo 2015 SpA (Organizzatore) per ottimizzare le risorse finanziarie messe a sua disposizione da parte del Governo e degli altri azionisti (regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Milano e camera di commercio di Milano).

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

La negoziazione dell'Accordo è stata condotta, da parte italiana, dal Ministero degli affari esteri — Direzione generale per la promozione del sistema Paese; a seguito di un complesso processo di coordinamento e di consultazioni interministeriali, sfociato in un'ultima e conclusiva riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si è giunti alla redazione definitiva della bozza dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative di profondo impatto, inficiando il ruolo dell'Italia come Paese organizzatore di eventi internazionali di eccezionale rilevanza, quali le esposizioni universali, e le aspettative ad esso annesse dalla comunità internazionale. In assenza delle misure introdotte dall'Accordo permarrebbero le criticità indicate nella lettera B) della sezione 1, così compromettendo il successo dell'Expo Milano 2015.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi eccezion fatta per gli oneri previsti dall'Accordo — quantificati in euro 135.000 per l'anno

2014 e in euro 315.000 per l'anno 2015 — alla cui copertura si procederà mediante il fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri. Le misure introdotte dall'opzione regolatoria, facilitando la più ampia partecipazione all'Expo Milano 2015, rafforzeranno invece la *leadership* dell'Italia in ambito sia europeo sia mondiale quale Paese ospitante di eventi internazionali di eccezionale rilevanza, quali le esposizioni universali.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Non sussistono obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine è previsto un onere a carico dello Stato per cui è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

A tal proposito, si noti che l'Expo è un'esposizione universale di natura non commerciale (non è dunque una fiera), organizzata da un Paese che ha vinto una gara di candidatura, e che Expo 2015 SpA è una società a totale partecipazione pubblica, al cui capitale sociale i privati non possono partecipare. Quest'ultima è, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e dell'Unione europea, organismo di diritto pubblico, in quanto (a) istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale e pubblico; (b) la cui attività è finanziata in modo esclusivo dallo Stato e da enti pubblici territoriali e (c) i cui organi di amministrazione sono costituiti da membri interamente designati dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali. Pertanto, se da un lato, l'Esposizione universale di Milano 2015 non è suscettibile di incidere negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato né di determinare alcun tipo di distorsione, dall'altro, il buon esito dell'Expo Milano 2015 accrescerà senza dubbio la competitività del sistema Paese a livello internazionale.

SEZIONE 7. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, la regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano e la camera di commercio di Milano.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite le attività istituzionali promosse dal Ministero degli affari esteri – Direzione generale per il sistema Paese, nonché quelle poste in essere dalla società di gestione Expo 2015 SpA (Organizzatore).

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute sono le Amministrazioni titolate a gestire le misure introdotte dall'intervento regolatorio con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il Ministero degli affari esteri, a conclusione dell'Expo Milano 2015, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà presa in esame l'effettiva partecipazione all'Esposizione universale dei partecipanti ufficiali e di quelli non ufficiali, nonché il gradimento espresso da entrambe le tipologie di partecipanti sulle agevolazioni ed esenzioni introdotte dall'Accordo per garantire il successo dell'evento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL *BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS* SULLE MISURE NECESSARIE PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO DEL 2015

Il Governo della Repubblica Italiana e il *Bureau International des Expositions*, qui di seguito denominati "Parti Contraenti".

TENUTO CONTO che l'Italia, quale membro del "Bureau International des Expositions", istituito ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni Internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modificazioni, accoglierà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 a Milano l'Esposizione Universale, registrata dal *Bureau International des Expositions* nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010, con il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita";

CONSIDERATO che il Governo della Repubblica Italiana ha la responsabilità di assicurare il successo e il prestigio dell'Esposizione Universale nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione e ai suoi Regolamenti Generale e Speciali;

TENUTO CONTO che secondo la Convenzione, nonché i Regolamenti Generale e Speciali, il Governo della Repubblica Italiana adotterà ogni misura atta a facilitare e ad agevolare l'esercizio delle funzioni del personale dei Partecipanti Ufficiali e, per quanto consentito dall'ordinamento italiano, dei Partecipanti Non Ufficiali, nell'ambito dell'Esposizione Universale;

HANNO convenuto quanto segue:

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Nel presente Accordo:

- con l'acronimo BIE si intende il *Bureau International des Expositions*;
- con il termine "Convenzione" si intende la Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sull'Esposizioni Internazionali e successive modificazioni;
- con il termine "Stato ospitante" si intende la Repubblica Italiana che ospiterà a Milano l'Esposizione Universale del 2015;
- con il termine "Expo Milano 2015" si intende l'Esposizione Universale assegnata dal BIE che avrà luogo nella città di Milano, Italia dal 1° maggio al 31 ottobre 2015;
- con il termine "Dossier di Registrazione" si intende il documento relativo alla realizzazione e fattibilità dell'Expo Milano 2015 che l'Italia ha presentato al BIE il 22 aprile 2010 e che il BIE nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010 ha provveduto a registrare;



- con il termine "Commissario Generale dell'Expo Milano 2015" si intende il Commissario Generale dell'Esposizione delegato dallo Stato italiano per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015;
- con il termine "Organizzatore" si intende la Società "Expo 2015 S.p.A." che ha il compito, secondo le competenze delineate dalla normativa italiana, di porre in essere interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015;
- con il termine "Partecipante Ufficiale" si intendono gli Stati e le organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all'Expo Milano 2015;
- con il termine "Commissariato Generale di Sezione" si intende la struttura del Partecipante Ufficiale;
- con il termine "Commissario Generale di Sezione" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Stato o da ciascuna organizzazione internazionale intergovernativa partecipante all'Expo Milano 2015;
- con il termine "personale delle Sezioni" si intende il personale dei Commissariati Generali di ciascun Partecipante Ufficiale: il Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione;
- con il termine "Collegio dei Commissari Generali" si intende l'insieme dei Commissari Generali di Sezione che partecipano all'Expo Milano 2015;
- con il termine "Steering Committee" si intende l'ufficio rappresentativo del Collegio dei Commissari Generali di Sezione;
- con il termine "Partecipante Non Ufficiale" si intende ogni entità giuridica, nazionale o estera, autorizzata dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 a partecipare al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali; in particolare, possono essere Partecipanti Non Ufficiali le amministrazioni pubbliche territoriali, le aziende e le organizzazioni della società civile.
- con il termine "Direttore" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Partecipante Non Ufficiale all'Expo Milano 2015;
- con il termine "contratto di partecipazione" si intende il contratto stipulato tra ogni Commissario Generale di Sezione od ogni Direttore e l'Organizzatore per stabilire i termini e le modalità attraverso i quali i Partecipanti, Ufficiali e Non Ufficiali, prenderanno parte all'Expo Milano 2015;
- con il termine "Padiglione" si intende ogni fabbricato all'interno del Sito espositivo di pertinenza dei Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali;
- con il termine "Sito espositivo" dell'Expo Milano 2015 si intende un'area situata nel settore nord-ovest del capoluogo lombardo, nei comuni di Milano, Rho e Pero, così come indicata nel Dossier di Registrazione;
- con il termine "Proprietario" si intende la Società "AREXPO S.p.A." in quanto titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore.

Articolo 2***Oggetto dell'Accordo***

Con il presente Accordo, lo Stato ospitante intende attuare le misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Expo Milano 2015 e per favorire così il successo dell'Esposizione stessa.

Articolo 3***Responsabilità del BIE***

Ai sensi dell'articolo 25. par. 1, della Convenzione, il BIE ha la responsabilità di vigilare e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa in relazione all'Expo Milano 2015.

Articolo 4***Responsabilità del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015***

1. Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE per ogni questione attinente le disposizioni di cui alla Convenzione e relative all'Esposizione in ogni suo aspetto.
2. In conformità alla normativa italiana, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 è garante della realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Articolo 5***Responsabilità dell'Organizzatore***

1. L'Organizzatore è una società di interesse nazionale e l'attuazione del suo oggetto sociale costituisce un espresso impegno assunto dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del BIE, da attuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità.
2. In particolare, l'Organizzatore, nella sua qualità di gestore dell'Expo Milano 2015, ha il compito di svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'evento, in particolare le opere di preparazione e costruzione del sito, le opere infrastrutturali di connessione del Sito espositivo, le opere riguardanti la ricettività e le opere di natura tecnologica e di sicurezza.
3. Esso è tenuto inoltre a svolgere tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell'Evento, ivi compresa l'istituzione di un "Centro Servizi per i Partecipanti", sede operativa di tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti dello Stato ospitante.

Articolo 6***Ingresso e soggiorno***

1. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del personale delle Sezioni di ciascun Commissariato Generale di Sezione di cui all'articolo 1 del presente Accordo. I visti d'ingresso per missione, con riferimento all'evento espositivo, necessari al suddetto personale saranno rilasciati gratuitamente e con ogni consentita sollecitudine.
2. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana rilascia ai Commissari Generali di Sezione, al personale delle Sezioni, al loro stretto nucleo familiare, una carta di identità che attesta la qualifica del titolare e che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno. La validità della carta di identità è limitata al periodo strettamente legato all'Expo Milano 2015 e comunque non oltre la durata del presente Accordo.

3. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del seguente personale:

- a) personale di organizzazioni senza fini di lucro o, in generale, di Partecipanti Non Ufficiali con i quali l'Organizzatore abbia stipulato un contratto di partecipazione.
- b) fornitori di servizi dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali,
- c) espositori dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali,
- d) persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai Partecipanti Ufficiali, Partecipanti Non Ufficiali o dall'Organizzatore,
- e) giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo Milano 2015,
- f) personale coinvolto in attività commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore.

4. I visti d'ingresso necessari al suddetto personale saranno rilasciati con ogni consentita sollecitudine sulla base della vigente normativa in materia. Il rilascio del visto per missione, con riferimento all'evento espositivo, esime detto personale dal rilascio delle autorizzazioni al lavoro ma non dalle procedure previste in tema di permesso di soggiorno. Uguale trattamento sarà riconosciuto al personale che fa ingresso in Italia in regime di esenzione di visto per un soggiorno di durata massima di 90 giorni nell'arco di un semestre.

5. Le autorità italiane competenti, per il tramite dell'Organizzatore, sono tenute a fornire non appena possibile ai Partecipanti tutte le informazioni e i formulari necessari. Ogni modifica legislativa in materia di ingresso e di soggiorno, deve essere comunicata tempestivamente ai Partecipanti.

6. Al fine di assicurare il buon funzionamento delle procedure di emissione dei visti e delle carte di identità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Commissario Generale di Sezione comunicherà ufficialmente al Ministero degli Affari Esteri la lista dei nomi del personale della propria Sezione per quanto possibile, in anticipo. Così come per accelerare il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per il personale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Commissario Generale di Sezione o il Direttore del Partecipante Non Ufficiale comunicheranno il prima possibile all'Organizzatore i nomi delle persone che saranno coinvolte nella realizzazione del proprio spazio espositivo, la durata e lo scopo della loro presenza nel territorio italiano.

Articolo 7

Uso frequenze radioelettriche

1. L'Organizzatore può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, per il periodo compreso tra il gennaio 2013 ed il marzo 2016, le autorizzazioni temporanee ad uso privato di frequenze radiomobili limitate alle attività connesse all'Expo Milano 2015.

2. L'autorizzazione sarà concessa, nel più breve tempo possibile, ai sensi della normativa italiana vigente in materia.

3. L'uso delle frequenze radiomobili di cui al primo comma è concesso a titolo gratuito ai Partecipanti Ufficiali, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore.

Articolo 8***Assicurazione obbligatoria contro terzi***

Ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale dovrà sottoscrivere l'assicurazione obbligatoria contro terzi sollevando il Governo italiano, l'Organizzatore e il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 da ogni responsabilità derivante da qualsiasi azione, ricorso o altra domanda contro il Governo italiano per danni provocati a persone e cose durante l'Expo Milano 2015. L'impegno sarà confermato nel contratto di partecipazione firmato da ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale.

PARTE II – PARTECIPANTI UFFICIALI**Articolo 9*****Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione***

1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attività istituzionale, di:

- a) stipulare contratti,
- b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili,
- c) stare in giudizio.

2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.

Articolo 10***Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione***

1. I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

2. I fabbricati posseduti dai Commissariati Generali di Sezione sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo.

3. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali; i medesimi Commissariati sono esenti, altresì, dalle tasse sulle concessioni governative.

4. I Commissariati Generali di Sezione godono, altresì, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse allo Stato italiano, sui prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati all'interno del Sito espositivo ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria.

5. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisto e/o importazioni di importo rilevante" si applicherà agli acquisti di beni

e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

6. I Commissariati Generali di Sezione, ovvero l'Organizzatore qualora erogatore di servizi, sono esentati dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale consumati all'interno dei Padiglioni dei Partecipanti Ufficiali per l'espletamento delle loro attività istituzionali espositive e non commerciali.

7. Per quanto concerne le importazioni di beni in regime di ammissione temporanea da parte dei Commissariati Generali di Sezione, si applicano le disposizioni di cui all'Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di Sezione è, quindi, esentato da dazi, imposte e da divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi connessi con la propria partecipazione ufficiale all'Expo Milano 2015. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorità italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative del Commissariato Generale di Sezione.

8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni conformemente al presente Accordo non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

9. Il Commissariato Generale di Sezione è esente da imposte, dazi, nonché da ogni divieto o restrizioni all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a due destinati ad "uso ufficiale" e dei relativi pezzi di ricambio dei medesimi. Il Commissariato Generale di Sezione è parimenti esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti potranno essere acquistati in esenzione, rispettivamente, dall'accisa o dall'imposta di consumo, entro il limite complessivo di 1200 litri per semestre.

10. I Commissariati Generali di Sezione potranno ricevere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai loro scopi istituzionali.

11. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed ai prelievi corrispettivi di servizi resi ai Commissariati Generali di Sezione.

Articolo 11

Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni

1. Il personale delle Sezioni resta assoggettato al regime previdenziale al quale è già iscritto.

2. In mancanza di tale assoggettamento, il personale di cui trattasi, per la durata della sua permanenza in Italia, potrà essere assicurato ai sensi della legislazione italiana.

3. Il personale delle Sezioni di ogni Partecipante Ufficiale e i loro familiari devono essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o più delle seguenti opzioni:

- a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonché di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa dell'Unione Europea ovvero della specifica convenzione bilaterale;
 - b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN);
 - c) dalla titolarità di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorità nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validità in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonché l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente.
4. A fronte dell'esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria, le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.

Articolo 12

Personale delle Sezioni

1. Il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano gode per il periodo di permanenza in Italia dei seguenti privilegi:
- a) esenzione da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità corrisposti dal Commissariato Generale di Sezione o per conto di esso;
 - b) esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito prodotto al di fuori della Repubblica Italiana;
 - c) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
 - d) libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti di qualsiasi valuta. Tale personale potrà liberamente portare i suoi titoli esteri o la sua valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero;
 - e) importazione in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni — per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla sua presa in servizio presso il Commissariato Generale di Sezione in Italia e riferita ad una spedizione — della propria mobilia e dei propri effetti personali, compreso un veicolo. Tale veicolo è esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli.
2. In assenza di intese esplicite circa il numero dei membri del personale di ogni singola Sezione, lo Stato ospitante può esigere che questo sia mantenuto nei limiti corrispondenti alle effettive esigenze della Sezione stessa.

Articolo 13

Riconoscimento delle patenti di guida



1. Il personale delle Sezioni, al pari di ogni conducente munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero appartenente all'Unione europea, può condurre in Italia con detta patente senza alcun altro obbligo.
2. Il personale delle Sezioni munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea può condurre in Italia veicoli per i quali è valida la propria patente purché non sia residente in Italia da oltre un anno. La patente, in questo caso, deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche e consolari italiane del Paese in cui è stata rilasciata ovvero dal permesso internazionale di guida.

Articolo 14

Frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari

1. Qualora richiesto, le istituzioni scolastiche e paritarie di ogni ordine e grado, site nella Regione Lombardia, sono tenute ad accogliere, anche in corso d'anno, i familiari a carico del personale dei Commissariati Generali di Sezione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.
2. Per il periodo di permanenza nella scuola italiana, allo studente straniero viene richiesta, oltre alla polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri, una polizza che copra i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali.
3. Al termine del soggiorno l'istituzione scolastica che ha ospitato lo studente straniero rilascia un attestato di frequenza da cui risulti l'attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall'alunno.
4. Lo Stato ospitante promuoverà presso gli Atenei della Regione Lombardia azioni di mobilità volte ad accogliere, nell'ambito dei propri percorsi formativi, gli studenti universitari, familiari del personale dei Commissariati Generali di Sezione.

PARTE III — PARTECIPANTI NON UFFICIALI

Articolo 15

Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali

1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attività istituzionale, di:
 - a) stipulare contratti,
 - b) acquisire e cedere beni mobili.
 - c) stare in giudizio.
2. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.

Articolo 16

Esenzioni dalle imposte per i Partecipanti Non Ufficiali



1. I Partecipanti Non Ufficiali sono esentati, nell'ambito delle attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta.
2. I fabbricati posseduti dai Partecipanti Non Ufficiali sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo.
3. Gli atti, transazioni e operazioni finanziarie posti in essere dai Partecipanti Non Ufficiali e relativi ai fabbricati da essi utilizzati ai fini della partecipazione all'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale.
4. Per quanto concerne le importazioni definitive o in ammissione temporanea da parte dei Partecipanti Non Ufficiali, di beni connessi con la propria partecipazione all'Expo Milano 2015, ossia necessari alla costruzione, all'allestimento, al mantenimento e al funzionamento del loro spazio espositivo, lo Stato ospitante adotterà misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.
5. Indipendentemente dal regime che viene adottato, i beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorità italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative dei Partecipanti Non Ufficiali.

Articolo 17

Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale dei Partecipanti Non Ufficiali

1. Il personale dei Partecipanti Non Ufficiali, ad eccezione del personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente Accordo, resta assoggettato al regime previdenziale italiano.
2. Il personale dei Partecipanti Non Ufficiali deve essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o più delle seguenti opzioni:
 - a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonché di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa comunitaria ovvero della specifica convenzione bilaterale;
 - b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN);
 - c) per il solo personale delle amministrazioni pubbliche territoriali, dalla titolarità di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorità nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validità in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonché l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente. A fronte della esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria, le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere



a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.

Articolo 18

Personale dei Partecipanti Non Ufficiali

1. Per il personale dei Partecipanti Non Ufficiali valgono le stesse disposizioni previste agli articoli 13 e 14 del presente Accordo e relative al riconoscimento delle patenti di guida e alla frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari.
2. Unicamente al personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Accordo.
3. In assenza di intese esplicite circa il numero dei membri del personale di ogni singolo Partecipante Non Ufficiale, lo Stato ospitante può esigere che questo sia mantenuto nei limiti corrispondenti alle effettive esigenze del Partecipante stesso.

PARTE IV – ORGANIZZATORE E PROPRIETARIO

Articolo 19

Agevolazioni fiscali per l'Organizzatore

1. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dell'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, lo Stato ospitante dispone secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si intende che le prestazioni rese dall'Organizzatore per l'accesso all'Expo Milano 2015 non rientrano fra quelle di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Sono esclusi dalla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dalla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi erogati dallo Stato, dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni pubbliche all'Organizzatore ai fini dell'organizzazione dell'evento e della realizzazione delle opere infrastrutturali dell'Expo Milano 2015. I contributi di cui al presente paragrafo non rilevano ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità dei costi, né vanno computati in diminuzione delle perdite riportabili a scomputo dei redditi prodotti negli esercizi successivi.
5. In considerazione della valenza istituzionale dell'Expo Milano 2015 l'Organizzatore, relativamente alla pubblicizzazione del predetto evento che abbia ottenuto il patrocinio di amministrazioni pubbliche nazionali e di enti pubblici territoriali, godrà di una riduzione non inferiore ai due terzi della misura ordinariamente prevista sui prelievi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria.



6. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali.

Articolo 20

Agevolazioni fiscali per il Proprietario

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 4 e 6 sono estese al Proprietario al verificarsi dei relativi presupposti d'imposta.

PARTE V — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

L'eredità immateriale dell'Expo Milano 2015

1. Lo Stato ospitante favorirà la creazione e lo sviluppo di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, tale centro si avvarrà della partecipazione di amministrazioni dello Stato e locali, pubbliche e private, così come del contributo di personalità del mondo scientifico e di quello economico, impegnate nel medesimo ambito di azione.

3. Il Ministero degli Affari Esteri e le altre Amministrazioni interessate, nazionali e territoriali, sono autorizzati a partecipare, nei limiti delle risorse preordinate e disponibili a legislazione vigente, alla fondazione o al centro di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché le sue finalità siano senza fine di lucro.

Articolo 22

Scopo dei privilegi e delle facilitazioni e cooperazione con le Autorità italiane

1. I privilegi e le facilitazioni previste dal presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Expo Milano 2015 e non a vantaggio personale di singoli.

2. Senza pregiudizio dei privilegi e delle facilitazioni conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e facilitazioni hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza.

4. Ogni materia non disciplinata dal presente Accordo o dai singoli contratti di partecipazione è soggetta alla normativa italiana.

Articolo 23

Soluzioni delle controversie tra le Parti Contraenti

Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verrà risolta in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione.



Articolo 24

Soluzioni delle controversie tra Partecipanti Ufficiali o tra un Partecipante Ufficiale e l'Organizzatore

1. Qualsiasi controversia tra un Partecipante Ufficiale e un altro Partecipante Ufficiale o l'Organizzatore sarà risolta nei termini e con le modalità che seguono:

a) qualora la controversia riguardi l'interpretazione del Regolamento Generale, dei Regolamenti Speciali o del contratto di Partecipazione - interpretati alla luce della Convenzione -, questa sarà risolta dallo *Steering Committee* del Collegio dei Commissari Generali. A tal fine, lo *Steering Committee* potrà interpellare, se ritenuto opportuno, il Presidente del BIE che, con l'assistenza del Vice-Presidente interessato o del Segretario Generale, esprimerà una raccomandazione. Anche il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 o l'Organizzatore potrà richiedere la suddetta raccomandazione. La decisione dello *Steering Committee* è immediatamente applicabile e inappellabile. Nella prima sessione utile, l'Assemblea Generale del BIE renderà pubblica la sua approvazione o meno dell'interpretazione della raccomandazione dello *Steering Committee*. Tale approvazione costituirà un precedente applicabile ai casi simili. In caso di mancata approvazione, l'Assemblea darà indicazioni sull'interpretazione che avrebbe dovuto essere data;

b) qualora la controversia riguardi prodotti in esposizione lo *Steering Committee* informerà il Collegio dei Commissari Generali, come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 19 della Convenzione.

c) qualora la controversia debba essere risolta dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, garante dell'appropriato svolgimento dell'Esposizione, ciascuna delle parti potrà previamente richiedere il parere dello *Steering Committee*;

d) per qualsiasi altra controversia ciascuna delle parti potrà domandare l'arbitrato:

- in prima istanza del solo Commissario Generale dell'Expo Milano 2015;
- in seconda istanza del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 previa consultazione dello *Steering Committee*;
- in terza istanza dello *Steering Committee*.

2. La decisione della controversia di cui al paragrafo 1 sarà assunta al livello richiesto dalla parte che sceglie il livello decisionale più elevato.

3. Le risoluzioni delle controversie di cui al paragrafo 1 dovranno essere prese entro dieci giorni. In caso contrario, la controversia di cui alle lettere a), c) e d) sopramenzionate dovrà essere trasmessa al Collegio dei Commissari Generali, che deciderà entro cinque giorni. Altrimenti, l'istanza della parte che ha dato l'avvio alla controversia sarà considerata infondata.

Articolo 25

Entrata in vigore, denuncia, eventuali modifiche

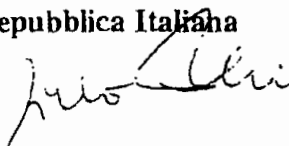
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.



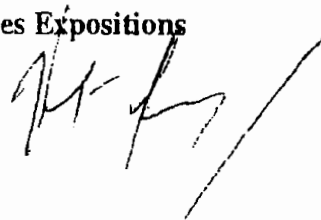
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per otto mesi successivi alla chiusura dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015, ovvero fino al 30 giugno 2016, ad eccezione del paragrafo 6 dell'articolo 19 che rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2017.
3. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
4. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica.

Fatto a Roma, l'11 luglio 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Bureau International
des Expositions



**AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE *BUREAU INTERNATIONAL
DES EXPOSITIONS* ON MEASURES NECESSARY TO FACILITATE PARTICIPATION IN
UNIVERSAL EXPOSITION 2015 IN MILAN**

The Government of the Italian Republic and the *Bureau International des Expositions*, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”.

TAKING INTO ACCOUNT that Italy, as a member of the *Bureau International des Expositions*, established in accordance with the Convention on International Exhibitions, signed in Paris on the 22 November 1928 as amended, will host the Universal Exposition 2015, from 1 May to 31 October 2015 in Milan, registered by the Bureau International des Expositions during the 148th General Assembly of 23 November 2010 with the theme “Feeding the Planet, Energy for Life”;

CONSIDERING that the Government of the Italian Republic is responsible for ensuring the success and prestige of the Universal Exposition in compliance with the provisions under the Convention and its General and Special Regulations;

TAKING INTO ACCOUNT that, in compliance with the Convention and the General and Special Regulations, the Government of the Italian Republic will adopt all measures aimed at favouring and enabling the Official Participants - and, as far as allowed by the Italian legislation, the Non Official Participants - to fulfil their tasks within the scope of the Universal Exposition;

HAVE AGREED as follows:

PART I - GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. In this Agreement:

- “BIE” means the *Bureau International des Expositions*;
- “Convention” means the Paris Convention of 22 November 1928 relating to International Exhibitions as amended;
- “Inviting Government” means the Government of the Italian Republic which will host the Milan Universal Exposition of 2015;
- “Expo Milano 2015” and “Event” mean the Universal Exposition registered by the BIE which will take place in the city of Milan, Italy, from 1 May until 31 October 2015;
- “Registration Dossier” means the document relating to the realisation and feasibility of Expo Milano 2015 which the Government of the Italian Republic submitted to the BIE on 22 April 2010 and which the BIE registered during the 148th General Assembly of 23 November 2010;
- “Commissioner-General of Expo Milano 2015” means the Commissioner-General of the Exhibition delegated by the Italian Government to fulfil the international obligations

undertaken by the Italian Republic in respect of the BIE for the organisation of Expo Milano 2015.

- “Organizer” means the Company “Expo 2015 S.p.A” which is responsible, according to the tasks outlined under Italian legislation, to implement interventions relating to infrastructure and organisation necessary for the completion of Expo Milano 2015;
- “Official Participant” means the States and international intergovernmental organisations which have received and accepted the official invitation from the Italian Government to participate in Expo Milano 2015;
- “Office of the Section Commissioner-General” means the structure of the Official Participant;
- “Section Commissioner-General” means the representative appointed by each State or by each international intergovernmental organisation participating in Expo Milano 2015;
- “Section staff” means the staff of the Office of the Commissioner-General for each Official Participant: the Section Commissioner-General, the Deputy Commissioner-General, the Pavilion Director and the other direct employees of the Office of the Section Commissioner-General;
- “College of Section Commissioners-General” means all Section Commissioners-General participating in Expo Milano 2015;
- “Steering Committee” means the office representing the College of Section Commissioners-General;
- “Non-official Participants” means any legal, national or foreign entity authorised by the Commissioner-General of Expo Milano 2015 to participate outside the Sections of Official Participants; in particular, Non-official Participants may include territorial public authorities, companies and organisations from civil society.
- “Director” means the representative appointed by each Non-official Participant in Expo Milano 2015;
- “participation contract” means the contract agreed upon between each Section Commissioner-General or each Director and the Organizer to establish the terms and procedures by which the Official and Non-official Participants will take part in Expo Milano 2015;- “Pavilion” means each building within the Exhibition Site belonging to Official and Non-official Participants;
- “Exhibition Site” of Expo Milano 2015 means an area located to the north-west of the capital of the Region of Lombardy, in the municipalities of Milan, Rho and Pero, as stated in the Registration Dossier;
- “Owner” means the Company “AREXPO S.p.A.” as owner of the exhibition areas of Expo Milano 2015 over which the Organizer shall be granted surface rights.

Article 2

Object of the Agreement

By this Agreement, the inviting Government intends to implement all measures necessary to facilitate participation in Expo Milano 2015 and enhance the success of the Exhibition itself.

Article 3

Responsibility of the BIE

In accordance with Article 25, paragraph 1, of the Convention, the BIE is responsible for supervising and ensuring the application of the provisions of the Convention in relation to Expo Milano 2015.

Article 4

Responsibility of the Commissioner-General of Expo Milano 2015

1. In accordance with Article 12 of the Convention, the Commissioner-General of Expo Milano 2015 represents the Italian Government in respect of the BIE for all purposes associated with the Convention and in all matters relating to the exhibition.
2. In accordance with Italian law, the Commissioner-General of Expo Milano 2015 shall guarantee the realisation of Expo Milano 2015.

Article 5

Responsibility of the Organizer

1. The Organizer is a national company and the fulfilment of its corporate object constitutes an express commitment undertaken by the Italian Republic in respect of BIE, to be implemented within the scope of the resources allocated for this purpose.
2. In particular the Organizer, in its capacity as manager of Expo Milano 2015, is responsible for carrying out all activities necessary for the realisation of the event, in particular the preparation and construction of the site, the infrastructure works for the connection of the exhibition site, works relating to accommodation and works relating to technology and security.
3. It is also required to carry out all activities associated with the preparation, organisation and management of the event, including the establishment of a "Service Centre for Participants", the operational base for all central and peripheral administrations of the inviting Government.

Article 6

Entry and stay

1. The inviting Government shall take all measures necessary to facilitate the entry and stay in the Italian Republic of staff from the Sections of each Office of the Section Commissioner-General under Article 1 of this Agreement. Entry visas for the mission, with reference to the exhibition, required by the aforementioned staff, shall be issued free of charge and as quickly as possible.
2. The Diplomatic Protocol Department of the Italian Republic shall issue an identity card to Section Commissioners-General, the staff from the Sections and their immediate family showing the name of the holder, which shall exempt them from securing a residence permit. The identity card shall only be valid for the period strictly connected to Expo Milano 2015 and in any case shall not be valid beyond the term of this Agreement.

3. The inviting Government shall take all measures necessary to facilitate the entry and stay in the Italian Republic of the following persons:

- a) personnel from non-profit organisations, or in general from Non-official Participants with which the Organizer has executed a participation contract;
- b) providers of services from Official and Non-official Participants;
- c) exhibitors from Official and Non-official Participants;
- d) persons involved in artistic and cultural events organized within the Exhibition Site by Official Participants, Non-official Participants or by the Organizer;
- e) journalists accompanying foreign delegations covering the events organized by Participants in Expo Milano 2015;
- f) persons involved in commercial activities within the scope of the Exhibition, with authorisation from the Organizer.

4. Entry visas required by the aforementioned personnel shall be issued as quickly as possible based on applicable laws in force. The issue of a visa for the mission, with reference to the exhibition, shall exempt such personnel from securing work permits but not from procedures relating to residence permits. Equal treatment shall be given to personnel entering Italy under a visa exemption for a stay of a maximum of 90 days in a single six months period.

5. The competent Italian authorities, through the Organizer, shall be required to transmit all information and forms necessary for Participants as quickly as possible. Participants shall be informed promptly of any changes in legislation relating to entry and stays.

6. In order to ensure the correct functioning of procedures for the issue of the visas and identity cards under paragraph 1 of this Article, every Section Commissioner-General shall officially provide the Ministry of Foreign Affairs with the list of names of personnel from its own Section, with as much notice as possible. In order to speed up the issue of visas and residence permits for the personnel under paragraph 3 of this Article, the Section Commissioner-General or the Director of the Non-official Participant shall inform the Organizer as soon as possible of the names of those persons involved in creating its own exhibition space, as well as the duration and the purpose of their stay in Italy.

Article 7

Use of radio frequencies

1. The Organizer may ask the Ministry of Economic Development for temporary permits for the private use of radio frequencies solely for activities connected with Expo Milano 2015 and for the period from January 2013 - March 2016.

2. Authorisation shall be granted in the shortest time possible, in accordance with the applicable national legislation in force.

3. The use of radio frequencies set out in the first paragraph is granted free of charge to Official Participants, and is financed through the existing funds of the Organizer.

Article 8

Mandatory third party liability insurance

Each Official and Non-official Participant shall take out mandatory third party liability insurance, releasing the Italian Government, the Organizer and the Commissioner-General of Expo Milano 2015 from any liability arising out of any action, appeal or other claim against the Italian Government for damages caused to persons or property during Expo Milano 2015. The commitment shall be confirmed in the Participation Contract signed by each Official and Non-official Participant.

PART II - OFFICIAL PARTICIPANTS

Article 9

Prerogative of the Offices of the Section Commissioners-General

1. The inviting Government shall grant the Offices of the Section Commissioners-General the following powers, within the scope of their institutional activities:
 - a) To sign contracts,
 - b) To acquire and sell movable and fixed assets,
 - c) To appear in court.
2. In accordance with the Convention, the Offices of the Section Commissioners-General shall be represented by the Section Commissioner-General, or in his absence, the Deputy Commissioner-General.

Article 10

Tax exemptions for Offices of the Section Commissioners-General

1. The Offices of the Section Commissioners-General, their property, possessions and income shall be exempt, within the scope of their institutional and non-commercial activities connected with the exhibition, from any direct tax, and within the limits of this Article, from indirect taxes from the State, the Regions, Provinces and Municipalities.
2. The buildings of the Offices of the Section Commissioners-General shall be exempt from payment of municipal property tax (*imposta municipale propria*), where applicable. The exemption shall apply during the term of this Agreement.
3. The instruments, transactions and financial operations relating to the purchase of goods and services required by the Offices of the Section Commissioners-General for the pursuit of their institutional and non-commercial activities shall be exempt from stamp duty, registration tax, legal transcription fee (*imposta ipotecaria*) and cadastral duty (*imposte catastali*); the Commissioners shall also be exempt from taxes on government concessions.
4. The Offices of the Section Commissioners-General shall also enjoy the same exemptions and subsidies granted to the Italian State on charges for the occupation of public spaces and areas and the transmission of advertising messages within the Exhibition Site, or, from the date of its introduction, on the secondary municipal tax (*imposta municipale secondaria*).
5. As regards value added tax (VAT), purchases of goods and services and imports of goods of a significant value relating to official activities by the Section Commissioner-General shall not be subject to tax. For the purpose of this Agreement, the term 'purchase and/or import of a significant value' shall apply to purchases of goods and services and/or the import of goods of

an amount exceeding the limit established by national legislation for international organisations in Italy.

6. The Offices of the Section Commissioners-General, or the Organizer if it is a service provider, shall be exempt from excise on electricity and on natural gas consumed within the Pavilions of Official Participants for completion of their institutional and non-commercial exhibition activities.

7. As regards imports of goods under a temporary admission by the Offices of the Section Commissioners-General, the provisions of the Annex to the Convention shall apply. The Office of the Section Commissioner-General shall therefore be exempt from duties, taxes and from bans and restrictions on goods imported or exported for purposes associated with its official participation in Expo Milano 2015. Goods imported shall be subject to sanitary and phytosanitary checks, as well as associated measures under regulations in force in the European Union. The Italian authorities shall conduct such checks with all necessary care, considering the operational requirements of the Office of the Section Commissioner-General.

8. Goods imported exempt from duties, taxes and from bans and restrictions, in accordance with this Article, may not be sold to third parties for consideration or free of charge without the prior consent of the Italian authorities and without payment of the respective taxes, fees and contributions. If such taxes, fees and contributions are established based on the value of the goods, they shall be calculated on that amount upon sale, applying the rates in force on that date.

9. The Office of the Section Commissioner-General shall be exempt from taxes and duties, as well as any bans or restrictions upon the import of a maximum of two vehicles, for 'official use', and the respective spare parts. The Office of the Section Commissioner-General shall also be exempt from provincial registration tax and from vehicle tax relating to such vehicles. The exemption shall apply during the term of this Agreement. Fuel and lubricants required for the aforementioned vehicles may be acquired exempt, respectively, from excise or consumption tax, up to a total limit of 1,200 litres per six month period.

10. The Offices of the Section Commissioners-General may receive any type of funds, currency or cash and hold accounts in any currency for the amounts required to meet their institutional purposes.

11. The exemptions under this Article shall not apply to taxes and charges corresponding to services provided to the Offices of the Section Commissioners-General.

Article 11

Social security and health insurance for Section staff

1. Section staff shall remain subject to the social security regime in which they are already registered.

2. If they are not subject to social security arrangements, the staff may be insured in accordance with Italian legislation for the duration of their stay in Italy.

3. The Section staff for each Official Participant and their family members shall possess suitable health insurance cover, represented by one or more of the following options:

- a) For citizens of EU Member States, the European Economic Area, Switzerland and from those countries with bilateral social security agreements, by the respective certificates of entitlement issued in accordance with the laws of the European Union or the specific bilateral convention;
 - b) In the cases provided by national legislation in force, by registration in the National Health Service (SSN);
 - c) by holding a health insurance policy which, accompanied by an official translation into Italian, shall be sent to the competent national authorities at least three months prior to arrival in Italy, containing the data necessary for the reimbursement request to the issuing institute, the certificate regarding its validity in Italy for the entire duration of the holder's stay in the national territory, as well as a certification relating to coverage of all health risks relating to the provision of pharmaceutical assistance, specialist outpatient care and hospital care included in the basic benefits package provided by the national legislation in force.
4. Upon submission of the documentation relating to the aforementioned health cover, the SSN structures shall provide the services free of charge, without prejudice to the beneficiary's obligation to pay the share of expenses provided under national legislation in force.

Article 12

Section Staff

1. Section Staff without Italian citizenship or residence in Italy shall enjoy the following privileges during their stay in Italy:
- a) Exemption from any form of direct taxation on salaries, fees, indemnities paid by the Office of the Section Commissioner-General or on its behalf;
 - b) Exemption from any form of direct taxation on income produced outside of the Italian Republic;
 - c) Exemption for themselves, their spouses and dependent family members, from restrictions on immigration and formalities for the registration of foreign citizens;
 - d) Freedom to hold foreign securities, foreign currency or accounts in any currency, in the Italian territory or elsewhere. Such staff may freely take their foreign securities or foreign currency outside of the territory of the Italian Republic or make transfers abroad;
 - e) The import of their own furniture and personal effects exempt from customs duty and without bans or restrictions - for a maximum period of six months from the start date of work for the Office of the Section Commissioner-General in Italy and relating to one consignment, including a motor vehicle. The motor vehicle shall be exempt from provincial registration tax and from vehicle tax relating to such vehicles (*tassa automobilistica di possesso*).
2. Where no explicit agreements exist concerning the number of members of staff at each individual Section, the inviting Government may require that total staff numbers are limited to the effective requirements of the Section itself.

Article 13***Recognition of driving licenses***

1. Section staff, like any driver with a driver's licence issued by a foreign state from to the European Union, may drive in Italy with that licence without any further obligation.
2. Section staff with a driving licence issued by another foreign state from outside the European Union may drive vehicles in Italy for which their licence is valid provided they have not been residing in Italy for more than one year. In this case the licence shall be accompanied by an Italian translation according to the original text certified by the Italian diplomatic and consular authorities in the country which issued the licence or by the international driving licence.

Article 14***Attendance of the national educational system and university courses***

1. If requested, educational institutes or officially recognised private schools of any order or level located in the Region of Lombardy shall accept the dependent family members of the staff of Offices of the Section Commissioners-General, including part way through the year.
2. While attending an Italian school, foreign students shall be asked to provide evidence of an insurance policy to cover healthcare expenses, as well as a policy covering accidents and third party liability for damages and related legal expenses.
3. At the end of the stay the educational institute to which the foreign student is allocated shall issue an attendance certificate showing the teaching activities undertaken and the syllabus taken by the student.
4. Italy shall promote transfer initiatives at the universities of the Region of Lombardy so that university students among the family members of staff at the Offices of the Section Commissioners-General may be admitted to their courses.

PART III - NON-OFFICIAL PARTICIPANTS**Article 15*****Prerogative of Non-official Participants***

1. The inviting Government grants Non-official Participants the power, within the context of their institutional activities:
 - a) to sign contracts;
 - b) to acquire and sell movable assets;
 - c) to appear in court.
2. For the purposes of paragraph 1. Non-official Participants act through their Directors.

Article 16***Tax exemptions for Non-official Participants***

1. Non-official Participants are, in relation to their non-commercial activities performed within their exhibition space, exempt from any direct taxation.

2. The buildings owned by Non-official Participants are exempt from the payment of Municipal Property Tax, where applicable. The exemption applies until the end of this Agreement.
3. Stamp duty, financial deeds, transactions and operations relating to the buildings used by Non-official Participants for their participation in the Expo Milano 2015 are exempt from registration, mortgage and land registry taxes.
4. As regards permanent or temporary importations by Non-official Participants of goods related to their participation in the Expo Milano 2015, i.e. those necessary for building and furnishing their own exhibition space, maintenance and operation purposes, the inviting Government shall adopt measures to simplify the respective customs procedures.
5. Regardless of the arrangements that are adopted, imported goods shall undergo health and phytosanitary inspections and shall be subject to the measures resulting therefrom pursuant to the regulations in force in the European Union. The Italian authorities shall carry out such inspections with the necessary diligence, taking into account the operational requirements of Non-official Participants.

Article 17

Social and health insurance for the staff of Non-official Participants

1. The staff of Non-official Participants, with the exception of the staff of foreign regional government authorities to whom the provisions set out in Article 11 of this Agreement apply, is subject to the Italian social security scheme.
2. The staff of Non-official Participants shall be required to hold adequate health cover represented by one or more of the following options:
 - a) for citizens of EU countries, European Economic Area, Switzerland and of countries with which there exist bilateral social security agreements, the respective certificates of entitlement issued pursuant to legislation of the European Union or to the specific bilateral agreement;
 - b) in the cases considered by current national legislation, registration with the National Health Service;
 - c) exclusively for staff of regional government authorities, the holding of a health insurance policy which, accompanied by an official translation into Italian, is forwarded to the competent national authorities at least three months before their entry into Italy, showing the necessary details for claiming refunds from the issuing institution, a certificate confirming that holders are entitled to remain on national soil for the duration of the Exhibition and a certificate confirming that all health risks are covered in relation to pharmaceutical treatment, specialist out-patient care and hospital care included in the essential levels of care prescribed by current national legislation. Upon presentation of the documentation relating to the aforementioned health cover, the National Health Service structures will provide services free of charge although the beneficiary will be obliged to pay the contribution required by current national legislation.

Article 18***Staff of Non-Official Participants***

1. The same provisions contained in Articles 13 and 14 of this Agreement shall apply to the staff of Non-official Participants in relation to the recognition of driving licences and attendance of national education establishments and university courses.
2. Exclusively with regard to the staff of foreign regional government authorities who do not have Italian citizenship or residence in the territory of the State, the provisions set out in Article 12 of this Agreement shall apply.
3. In the absence of express agreements concerning the number of staff members of each individual Non-official Participant, the inviting Government may require that this remains within the limits of the effective requirements of that Participant.

PART IV - ORGANIZER AND OWNER**Article 19*****Tax concessions for the Organizer***

1. In order to optimise the financial resources made available to the Organizer for the organisation of the Expo Milano 2015, the inviting Government makes the following stipulations.
2. The provisions set out in Article 17, fifth paragraph, of Presidential Decree no. 633 of 26 October 1972 also apply to services, including the supply of labour, provided to the Organizer in the building sector by contractors.
3. For the purposes of the application of value added tax, it is understood that services provided by the Organizer for access to the Expo Milano 2015 are not included within those contained in Article 10, first paragraph, no. 22), of Presidential Decree no. 633 of 26 October 1972.
4. Contributions made by the State, by State authorities and government authorities to the Organizer towards the organisation of the event and the building of infrastructures for the Expo Milano 2015 are excluded from income for corporation tax purposes and from production value for the purposes of the regional tax on production activities. The contributions referred to in the paragraph above are not included in the deductible proportion of costs and are not counted in the decreasing of losses that can be carried forward and offset against income produced in subsequent years.
5. In view of the institutional importance of the Expo Milano 2015, the Organizer shall, in relation to the publicising of the above event which has been sponsored by national government authorities or local public bodies, enjoy a reduction of no less than two thirds of the rate usually charged for occupation of public spaces and areas and for the broadcasting of advertising messages or, as from its introduction, on the secondary municipal tax pursuant to Article 11 of Legislative Decree no. 23 of 14 March 2011.
6. Financial deeds, transactions and operations relating to the land, buildings and building areas which the Organizer requires for the organisation of the Expo Milano 2015 are exempt from stamp, registration, mortgage and land registry taxes.

Article 20***Fiscal special terms for the Owner***

The special terms set out in Article 19, paragraphs 2, 4 and 6 are extended to the Owner subject to the fulfilment of the respective tax requirements.

PART V - FINAL PROVISIONS**Article 21*****The soft legacy of Expo Milano 2015***

1. The inviting Government will promote the creation and development of a foundation or centre designed to ensure the thematic legacy of Expo Milano 2015.
2. To achieve its aims, this centre shall call on the involvement of State and local authorities, public and private, and on the contribution of figures from the science and financial world who are committed to the same area of action.
3. The Ministry of Foreign Affairs and any other national or regional authority interested are authorised to participate, according to the existing funds of each authority, in the foundation or centre referred to in paragraph 1 of this Article, provided that its aims are not-for-profit.

Article 22***Purpose of privileges, special terms and cooperation with the Italian Authorities***

1. The privileges and special terms provided hereunder shall be granted in the interest of Expo Milano 2015 and not for the personal benefit of individuals.
2. Without prejudice to the privileges and concessions granted hereunder, all persons enjoying such privileges and concessions shall be obliged to comply with laws and regulations in force in the territory of the Italian Republic. Such persons shall also be obliged to refrain from interfering in the internal affairs of the Italian State.
3. None of the provisions of this Agreement shall prejudice the right of the Italian Government to adopt measures that may be indispensable for reasons of security.
4. Any matter not governed by this Agreement or by the individual Participation Contracts shall be governed by Italian Law.

Article 23***Resolution of disputes between Contracting Parties***

Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved in accordance with the provisions of Article 34 of the Convention.

Article 24***Resolution of disputes between Official Participants or between an Official Participant and the Organizer***

1. Any dispute between an Official Participant and another Official Participant or the Organizer shall be resolved in accordance with the following terms:

- a) if the dispute concerns the interpretation of the General Regulation, the Special Regulations or the Participation Contract - interpreted in accordance with the Convention - it shall be resolved by the Steering Committee of the College of Commissioners-General. To this end, the Steering Committee may, if it deems it appropriate, consult the President of the BIE who, with assistance from the Vice-President involved or the Secretary-General, shall issue a recommendation. The Commissioner-General of Expo Milano 2015 or the Organizer may request the aforementioned recommendation. The Steering Committee's decision shall be immediately applicable and shall not be subject to appeal. At its next session, the General Assembly of the BIE shall publish its approval or otherwise of the interpretation of the Steering Committee's recommendation. Such approval shall constitute a precedent applicable to similar cases. If approval is not granted, the Assembly shall provide its own indications as to the interpretation which should have been given;
- b) if the dispute concerns products being exhibited, the Steering Committee shall inform the College of Section Commissioners-General, as provided under Article 19 (3) of the Convention.
- c) if the dispute is to be resolved by the Commissioner-General of Expo Milano 2015, responsible for guaranteeing the appropriate realisation of the Exhibition, each of the parties may request the Steering Committee's opinion in advance;
- d) for any other dispute each of the parties may request arbitration:
- in first instance by the Commissioner-General of Expo Milano 2015;
 - in the second instance by the Commissioner-General of Expo Milano 2015 subject to consultation of the Steering Committee;
 - in the third instance by the Steering Committee.
2. The decision concerning the dispute under paragraph 1 shall be taken at the level requested by the party which chooses the highest decision-making level.
3. The disputes under paragraph 1 shall be resolved within ten days. Alternatively, the disputes under items a), c) and d) above shall be sent to the College of Section Commissioners-General, which will reach a decision within five days. Otherwise, the request of the party that initiated the dispute shall be considered groundless.

Article 25

Entry into force, termination, amendments

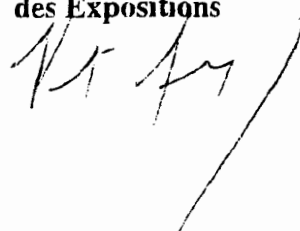
1. This Agreement shall enter into force on the date of the confirmation of receipt of the second of the two notices with which the Contracting Parties officially inform each other of the completion of the respective internal procedures for ratification provided for this purpose.
2. This Agreement shall remain in force for eight months after the closure of the Universal Exposition Expo Milano 2015, and therefore until 30 June 2016, with the exception of paragraph 6 of Article 19 which shall remain in force until 30th April 2017.
3. This Agreement may be expired at any time and the termination shall take effect three months after the date of reception of the said written information of the other Contracting Party.
4. This Agreement may be amended by common consent through the diplomatic channel.

DONE in Rome, on July 11th, 2012 in two original copies, each in the Italian, French and English languages, both texts being equally authentic. In the event of discrepancies in interpretation, the text of the English version shall prevail.

**For the Government of the
Italian Republic**



**For the Bureau International
des Expositions**



PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0063180